



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Dove si fa la causa se una delle parti è un consumatore?

Autore: Redazione | 09/05/2019



Foro del consumatore: come funziona. La competenza territoriale del giudice nelle cause contro professionisti è fissata presso la residenza del consumatore. Ma ci sono delle deroghe...

Hai firmato un contratto con una grossa azienda; tra voi però sono subito sorte delle contestazioni e ora ti tocca fare causa, ma non sai in quale città si dovrà svolgere il processo. Non hai pagato un avvocato per un giudizio in un tribunale lontano da dove vivi e ora il professionista sta per presentare un decreto ingiuntivo nei tuoi riguardi: quale sarà il giudice competente a decidere? In questi e tanti altri simili casi potresti chiederti **dove si fa la causa se una delle parti è un**

consumatore? La questione riveste una particolare importanza per il diritto. Difatti il Codice del consumo **[1]**, a tutela dei contraenti deboli che entrano in contatto con aziende e professionisti, prevede quello che comunemente viene detto «**foro del consumatore**»: in pratica significa che la competenza a giudicare le controversie è sempre del giudice del luogo di residenza del consumatore. Dell'interpretazione di questa norma è stata, proprio di recente, investita la Cassazione che ha pubblicato una interessantissima ordinanza **[2]**.

La pronuncia della Suprema Corte serve per capire, meglio di quanto venga spesso spiegato frettolosamente sul web, **dove si fa la causa se una delle parti è un consumatore?** Ecco allora i chiarimenti più opportuni che potranno tornarti utile nel caso in cui, un giorno, dovessi far valere i tuoi diritti o difenderti da una illegittima contestazione.

Foro del consumatore: cos'è e cosa significa?

Tutte le volte in cui una persona fisica conclude un contratto con una azienda o un professionista per scopi estranei alla propria attività lavorativa viene definito "**consumatore**". Pensa ad esempio al caso di una vendita a rate di un arredo, a un prestito con una finanziaria, a un mandato conferito a un avvocato o a un medico, al rapporto di mutuo o di conto corrente con una banca, all'acquisto di un'auto nuova, ecc.

In tutti questi casi, se dovesse sorgere una causa tra le parti, il giudice di pace o il **tribunale competente è quello del luogo di residenza del consumatore** e non quello della sede dell'impresa/professionista. Ciò in deroga alle norme generali che prevedono, invece, come luogo di competenza, la residenza del convenuto (ossia chi viene chiamato in giudizio) o, in alternativa, il luogo ove è stato concluso il contratto o, in ultimo, il luogo dove deve essere eseguita la prestazione. Ad esempio, se non ci fosse questa norma e dovessi fare una causa alla Fiat per un motore non funzionante, saresti tenuto a rivolgerti al tribunale di Torino o a quello della sede ove hai acquistato l'auto.

Il vantaggio è notevole: in questo modo il consumatore - parte debole del contratto - non è costretto a spostarsi e a trovare avvocati fuori sede.

A riguardo, quindi, il Codice del consumo **[1]** prevede che il **giudice del luogo ove il consumatore ha la residenza o il domicilio** è competente a conoscere delle controversie che riguardano contratti in cui è parte un consumatore.

La residenza del consumatore è quella che egli ha al momento della domanda giudiziale e non quella che aveva all'atto della conclusione del contratto.

Per residenza si intende un concetto in senso sostanziale (ossia dove il consumatore di fatto dimora e vive) e non in senso formale (ossia dove risulta residente in base ai registri dell'anagrafe comunale) **[3]**.

Per domicilio elettivo del consumatore si intende esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all'atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso. Non ha rilevanza l'individuazione del domicilio effettivo del consumatore in base al luogo di svolgimento della sua attività lavorativa **[4]**.

Se il contratto stipulato da un consumatore prevede che il foro competente (ossia il giudice) è quello di un luogo diverso da dove il consumatore ha la residenza, la clausola è nulla e il consumatore può ugualmente rivolgersi al tribunale corretto secondo la legge.

Quando il foro del consumatore non è valido?

La legge - ricorda la Cassazione - prevede **[5]** che il «foro del consumatore» possa essere derogato solo in una ipotesi: quando il contratto non è un semplice prestampato (di solito fornito dall'azienda o dal professionista) ma è oggetto di trattativa tra le parti. Entrambi i contraenti, cioè, devono aver partecipato alla redazione della scrittura privata con la stessa forza contrattuale. Il consumatore, insomma, non deve essersi trovato nella condizione «O accetti o non accetti» ma deve aver avuto “voce in capitolo” e aver imposto anche le proprie condizioni. Solo in questo caso, quando «la clausola è stata oggetto di trattativa individuale» si considera valida anche se individua, come giudice competente, quello di un foro diverso dalla residenza o domicilio del consumatore.

Insomma, il foro è derogabile dalle parti di comune accordo, purché la deroga sia specificamente approvata e non si tratti di un contratto standard. Non si ha un

contratto “standard” quando risulta che il negozio è stato concluso dopo una trattativa tra le parti.

Che succede se vieni citato in un tribunale diverso?

Se la controparte, nonostante tu sia un consumatore, ti ha citato in causa presso un tribunale diverso da quello della tua residenza o domicilio, il giudice deve **dichiararsi incompetente d’ufficio**, deve cioè farlo anche se tu non sollevi l’eccezione perché magari non te ne accorgi. Nella pratica succede questo: il giudice, dopo essersi dichiarato incompetente a decidere, assegna all’attore un termine per riassumere la causa presso il foro competente. Se scade questo termine senza che venga rinnovata la citazione in modo corretto, la causa cessa definitivamente.

Vale il foro del consumatore per un contratto verbale?

Nella sentenza in commento la Cassazione ha precisato che la regola del foro del consumatore si applica anche per i contratti non scritti, stipulati cioè verbalmente. Pensa al caso di una cliente che conferisca un mandato a un avvocato e poi non gli paghi la parcella: quest’ultimo dovrà fargli decreto ingiuntivo presso il tribunale della sua residenza e non di quella propria.

La Corte ricorda quindi che, anche in assenza di un contratto scritto, il foro del consumatore è inderogabile a meno che le parti non abbiano previsto diversamente in un contratto non standard frutto di reciproca trattativa. Al consumatore, infatti, va garantita la stessa protezione nell’ambito e di un contratto orale e di una scrittura privata in forma scritta **[6]**.

Note

[1] Art. 33 d.lgs. n. 206/2005. **[2]** Cass. ord. n. 1951/18 del 25.01.2018. **[3]** Cass. 30 marzo 2015 n. 6333. **[4]** Cass. 12 gennaio 2015 n. 181 **[5]** Art. 33 d.lgs. n. 206/2005. **[6]** È escluso - conclude la Cassazione - che «il comportamento processuale del consumatore, che evidentemente è un posterius rispetto

all'introduzione del giudizio, possa assumere valore equipollente alla trattativa e giustificare la deroga al foro del consumatore».